



# *Città di Villa San Giovanni*

## *Provincia di Reggio Calabria*

**DETERMINAZIONE N. 789**  
**Data di registrazione 28/08/2017**

### **AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE VALORE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 ED APPLICAZIONE ART.2 COMMA 1 LETT.B) DM N.119/2000.

---

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) Il comma 12
- b) Il comma 16

Richiamati altresì:

- La deliberazione del Sub Commissario n. 32 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione del Sub Commissario n. 50 del 11/05/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G.

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza all'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Visti:

- il D.M. n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge n. 265/99;
- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, a seguito dell'emanazione di decreto del Ministero dell'Interno, la determinazione della misura minima dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e alle commissioni;

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 05.06.2000, che chiarisce la competenza in materia del Consiglio Comunale;

- ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, deve essere applicata la riduzione del 10% dell'importo del gettone di presenza da € 22,21 a € 19,99;

- l'art. 61, comma 10, secondo periodo e l'art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, che hanno fatto venir meno sino al 2011 la facoltà per i Comuni, prevista dal citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- il D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 ed in particolare: l'art. 5, comma 6, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone "I Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al decreto di cui al comma 8";

l'art. 5, comma 7, che dispone che gli importi del gettone di presenza verranno rideterminati con decreto del Ministero dell'Interno, che alla data odierna non è stato ancora emanato;

Rilevato che:

- l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;

- l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;

- il Comune di Villa San Giovanni rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, e delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

- l'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di consentire che le indennità di funzione, possano essere incrementate con delibera di giunta, ad esclusione degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri;

- l'art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 TUEL, eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto;

- la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% sull'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;

- tale interpretazione secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopra citate, abbia voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del TUEL di incrementare l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, risulta condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso;

- la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata infine rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119;

- lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;

- la L.122/2010 art. 6 comma 3 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;

- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – delib. 132/2015/PAR richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, in particolare, il disposto di cui all'art. 1, comma 136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali pronunce ricordano che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi - la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 (c.d. "Legge Delrio"). La Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell'indennità di funzione si pongono nell'ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato. Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il Dm. n. 119/00 e l'art. 82 del Tuel) fissa dei limiti massimi al valore dell'indennità di funzione erogabile agli Amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi. Né a diversa conclusione può indurre il recente art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 a mente del quale "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti". Dato atto che il Ministero dell'interno, con parere del 13 maggio 2011, n. 15900/82, ha rilevato che l'art. 5, c. 7 del DL. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha stabilito che la riduzione delle indennità, della quale lo stesso DL. 78 ha previsto le misure percentuali, è disposta con decreto ministeriale, per un periodo non inferiore a tre anni. La riduzione sarà pertanto applicata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determinerà i nuovi importi delle indennità di funzione (ed eventualmente dei gettoni di presenza). La procedura per l'emanazione del decreto è tuttora in corso di definizione.

Visto il D.M. 4 Aprile 2000 n 119 che fissa la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco ed assessori per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 10.001 e 30.000 abitanti come segue:

a) Sindaco = € 3.098,74 mensili

b) Vice Sindaco = € 1.704,30 mensili, pari al 55% dell'indennità del Sindaco;

c) Assessori = € 1.394,43 mensili, pari al 45% dell'indennità del Sindaco;

d) presidente del Consiglio = € 309,87 mensili, pari al 10% dell'indennità del Sindaco;

Dato atto che l'art. 2 del DM. 119/2000 stabilisce che gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza stabiliti dalla tabella "A" sono aumentati, tra l'altro, del 3 % per gli Enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, prot. n.18014 del 13.07.2017 dalla quale si rileva che la maggiorazione, prevista dall'art. 2 comma 1 lettere b) 3% rispetto alla tabella "A" del D.M. 119 del 4.04.2000, è applicabile;

Ritenuto, nelle more della emanazione del suddetto decreto ministeriale, di determinare, per l'anno 2017, le indennità di funzione;

Dato atto che le indennità di cui trattasi rispondono alla ratio di contenimento della spesa pubblica, cui sono preordinate le norme di cui al D.L. n. 112/2008 e al D.L. n. 78/2010;

Evidenziato che la circolare Ministero Interno 5/6/2000 n.5 URAEL chiarisce come:

- l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite dalla tabella A del D.M. n.119, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, con propria determinazione;

- qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni preve opportune intese.

Atteso che, con le misure delle indennità, come qui stabilite, viene garantito il rispetto della riduzione imposta dall'art. 1, comma 54, della finanziaria 2006;

Dato atto che gli importi di cui sopra sono al lordo della riduzione del 10% prevista dall'art.1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) e che a tali somme devono essere aggiunti, in termini valutativi annuali l'accantonamento della spesa per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito a favore del sindaco in virtù di quanto disposto dall'art.10 del D.M. n.119/2000;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.";

Viste le dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitti di interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012, presentate dai componenti della Giunta Municipale, acquisite agli atti d'ufficio;

Visti gli artt. 107, il comma 4 dell'art.171, gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate:

1. Di determinare, l'indennità di funzione per il Sindaco , gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale, secondo la "misura base" prevista dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119

aumentata delle percentuali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. b) DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), come da prospetto di

CARICA	importo indennità ex DM 119/00	<b>Aumento</b> art. 2 lett. b) DM 119/00  <b>3%</b>	TOTALE SPETTANTE prima delle riduzioni	<b>riduzione</b> art.1 c. 54 Legge 266/05  <b>10%</b>	TOTALE TEORICO SPETTANTE
Sindaco	€ 3.098,74	€ 92,96	€ 3.191,70	€ 319,17	€ 2.872,53
Vicesindaco (55% dell'indennità del Sindaco)	€1.704,30	€ 51,13	€ 1.755,43	€ 175,54	€ 1.579,89
Assessori (45% dell'indennità del Sindaco)	€ 1.394,43	€ 41,83	€ 1.436,26	€ 143,63	€ 1.292,63
Presidente del Consiglio (10% dell'indennità del Sindaco)	€ 309,87	€ 9,30	€ 319,17	€ 31,92	€ 287,25

seguito allegato :

2. Di dare atto che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, nonché delle rinunce, dei componenti della Giunta Comunale, precisamente verranno dimezzate ex art 82 comma 1 TU 267/2000 per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

3. Di dare atto, altresì, che ognuno dei componenti della Giunta Comunale dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Segreteria ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno sullo status al fine della determinazione dell'indennità di funzione spettante;

4. Di impegnare la somma di € 54.000,00 a carico del capitolo 1011030101 del corrente bilancio previsionale per la liquidazione delle indennità di funzione per il Sindaco , gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale per l'anno 2017 , secondo la "misura base" prevista dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 aumentata delle percentuali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a) DM 119/2000, ridotta del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

5. Di autorizzare il servizio finanziario a provvedere mensilmente, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163, comma 3 , del D.Lgs. 267/00, al pagamento delle indennità di funzione spettanti nella misura lorda a fianco di ciascun amministratore di seguito segnata :

AMMINISTRATORE	INDENNITA' DA CORRISPONDERE
Siclari Giovanni – Sindaco (sosp. Prov. n.72000 del 13.06.2017)	€ 2.872,53
Richichi Maria Grazia – Vice Sindaco	€ 789,94 (1.579,89: : 2)ex art. 82, comma 1, TUEL 267/2000

	Dal 18.07.2017 € 1.579,89
Caminiti Pietro Maria Fortunato – Assessore	€ 1.292,63
Loria Francesca – Assessore	€ 646,31 (1.292,63 : 2) ex art. 82, comma 1, TUEL 267/2000
Morgante Massimo Gaetano - Assessore	€ 646,31 (1.292,63 : 2) ex art. 82, comma 1, TUEL 267/2000
D'Agostino Domenico - Assessore	€ 1.292,63
Giustra Antonino – Presidente del Consiglio	€ 287,25

6. di precisare che i predetti importi saranno rideterminati in base a quanto sarà stabilito dal Decreto Ministeriale di prossima emanazione che approverà le nuove indennità degli Amministratori Locali;

7. di ribadire che resta fissato in € 19,99 l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e di impegnare, per la finalità, la somma di € 3.000,00 al capitolo 1011030201 nel bilancio d'esercizio;

8. di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

9. di provvedere ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Responsabile di procedimento del presente atto: D.ssa Maria Sergi

Il Responsabile del Settore  
Dott. Francesco Gangemi

Segretario Generale  
Francesco Gangemi / INFOCERT SPA  
(atto sottoscritto digitalmente)